



Roma, 10 ottobre 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Alla *Unione Italiana Lavoratori
Turismo Commercio e Servizi
Segreteria provinciale di Latina
Via Fabio Filzi, 19
04100 – LATINA*

Prot. n. 25/I/0004581

Oggetto: Attività di compagnia telefonica agli anziani – Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 124/2004 – Servizi pubblici essenziali - Compagnia telefonica agli anziani.

L'Unione Italiana Lavoratori suindicata chiede se è possibile riconoscere il carattere di servizio pubblico essenziale (L. 146/1990) all'attività, gestita da un ente pubblico economico, di compagnia telefonica agli anziani. Inoltre con lo stesso interpello si chiede conferma della possibilità, per un'azienda che applica il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, di assumere alcuni lavoratori con contratto *part time* verticale comprendente nell'orario settimanale tutte le domeniche dell'anno.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art 1 della L. n. 146/1990 sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali il diritto alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. La dettagliata regolamentazione del diritto di sciopero dettata dalla legge medesima mira, pertanto, a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili al godimento dei predetti diritti.

Ciò premesso, il servizio di compagnia telefonica, inteso come servizio di intrattenimento, ascolto e conversazione con l'utente telefonico, non sembra poter integrare il concetto di "*servizio pubblico essenziale*" riferito ai diritti costituzionali citati. Diversamente potrebbe opinarsi qualora il servizio telefonico prestato agli anziani consista nel rimediare a situazioni di emergenza ovvero nel

prestare interventi di soccorso in situazioni di bisogno: solo in tal caso si tratterebbe di un servizio diretto a garantire il diritto costituzionale all'assistenza sociale, indipendentemente dalla natura del soggetto che lo eroga. Ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 112/1998, infatti, *“per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”*.

Per quanto concerne il secondo quesito posto dall'Unione Italiana Lavoratori, ovvero l'ammissibilità della stipulazione di un contratto a tempo parziale ove sia previsto lo svolgimento del lavoro durante tutte le domeniche dell'anno, non sembrano ravvisarsi particolari ostacoli normativi. In tal caso, atteso che al rapporto di lavoro *part time* devono essere applicate le disposizioni che regolano il trattamento economico delle festività dovrà, naturalmente, essere corrisposta la maggiorazione retributiva spettante per il lavoro festivo. Si ricorda peraltro che, nelle ipotesi di cumulo di più rapporti di lavoro a tempo parziale con più datori di lavoro, resta fermo l'obbligo del rispetto dei limiti di orario di lavoro e del diritto al riposo settimanale del lavoratore, come disciplinati dal D.Lgs. n. 66/2003.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

LV